REGOLAMENTO (CEE) N. 2160/77 DEL CONSIGLIO

del 30 settembre 1977

che fissa talune misure interinali di conservazione e di gestione delle risorse ittiche applicabili alle navi battenti bandiera della Spagna

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il Consiglio ha adottato, il 3 novembre 1976, un insieme di risoluzioni riguardanti certi aspetti esterni ed interni della politica comune in materia di pesca ;

considerando che, con regolamento (CEE) n. 373/77 [1], il Consiglio ha fissato, per il periodo tra il 1° gennaio ed il 31 marzo 1977, alcune misure interinali di conservazione e di gestione delle risorse ittiche, applicabili alle navi battenti bandiera di taluni paesi terzi, in particolare della Spagna ;

considerando che, con i regolamenti (CEE) n. 746/77 [2], (CEE) n. 1416/77 [3] e (CEE) n. 1709/77 [4], il Consiglio ha prorogato l'applicazione di talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 373/77 ;

considerando che i suddetti regolamenti sono stati adottati per fissare misure temporanee in attesa dell'esito dei negoziati fra la Comunità e i paesi sopra citati, in particolare la Spagna, per la conclusione di accordi quadro in materia di pesca ;

considerando che i negoziati con la Spagna sono ancora in corso, e che è pertanto necessario fissare misure interinali per un periodo di tre mesi ;

considerando che appaiono necessarie alcune modifiche della regolamentazione esistente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Sono fissate nell'allegato I le sole catture di specie, diverse dal tonno, che la Spagna è autorizzata ad effettuare tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 1977 nelle zone di pesca degli Stati membri che si estendono fino a 200 miglia marine, situate al largo delle coste del Mare del Nord e dell'Atlantico e che formano oggetto della regolamentazione comunitaria della pesca, nonché i luoghi dove queste catture sono autorizzate.

Articolo 2

La concessione delle quote di pesca è subordinata all'osservanza delle misure di conservazione e di sorveglianza, nonché delle altre disposizioni che disciplinano l'esercizio della pesca nella zone di cui all'articolo 1.

Articolo 3

1. L'esercizio di attività di pesca nelle zone di pesca di cui all'articolo 1 da parte di navi battenti bandiera della Spagna è subordinato alla concessione di una licenza rilasciata dalla Commissione per conto della Comunità nonché all'osservanza delle condizioni contenute in tale licenza.

2. Ogni licenza è valida per una sola nave, per un periodo che non potrà estendersi oltre il 31 dicembre 1977 e per la cattura delle specie indicate nella licenza, nei limiti quantitativi e geografici indicati all'articolo 1.

3. Il numero massimo di navi che possono esercitare l'attività della pesca in una determinata zona geografica e il numero massimo di navi autorizzate a pescare contemporaneamente in detta zona è indicato nell'allegato II.

Articolo 4

Al momento del deposito della domanda di licenza presso la Commissione, sono fornite le seguenti informazioni :

a) nome della nave ;

b) numero di immatricolazione, numeri e lettere esterni di identificazione ;

c) porto di immatricolazione ;

d) nome e indirizzo del proprietario o del noleggiatore ;

e) tonnellaggio lordo e lunghezza fuori tutto ;

f) potenza del motore ;

g) indicativo di chiamata e frequenza radio ;

h) metodo di pesca previsto ;

i) zona di pesca prevista ;

j) specie che si intendono pescare ;

k) periodo per il quale è chiesta la licenza.

(1) GU n. L 53 del 25. 2. 1977, pag. 1.
(2) GU n. L 90 dell' 8. 4. 1977, pag. 8.
(3) GU n. L 160 del 30. 6. 1977, pag. 18.
(4) GU n. L 189 del 29. 7. 1977, pag. 8.

Articolo 5

Gli Stati membri prendono le misure per garantire, nella misura del possibile, l'applicazione degli articoli 1, 2 e 3 per quanto riguarda le acque marittime sottoposte alla loro sovranità o giurisdizione, incluse segnatamente le visite regolari delle navi dei paesi terzi.

A tale proposito, gli Stati membri e la Commissione si comunicano reciprocamente le informazioni necessarie per il rispetto del presente regolamento, e riguardanti particolarmente il controllo del volume delle catture effettuate dalle navi battenti bandiera della Spagna.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile fino al 31 dicembre 1977.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 30 settembre 1977.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. HUMBLET

ALLEGATO I

Quantitativi, suddivisi per specie e zone (CIEM), che possono essere catturati dalle navi che battono bandiera della Spagna dal 1° ottobre al 31 dicembre 1977

Specie	Zona (CIEM)	Quantitativo (tonnellate)
Nasello	VI	585
	VII	2 000
	VIII	2 415
Altre specie ad eccezione delle passere di mare e delle sogliole costituenti catture accessorie del nasello (1)	VI	1 170
	VII	4 000
	VIII	4 830

(1) Le catture di merluzzo, eglefino, merlano, merluzzo carbonaro non devono costituire più del 3 % e le catture di clupeiformi e di invertebrati non più del 5 % delle catture a bordo delle singole navi.

ALLEGATO II

1. **Numero massimo di navi e tipi di nave che possono pescare in una determinata zona per la quale è stata ottenuta una licenza**

Zona (CIEM)	Tipo di nave	Numero delle navi
VI	Tonnellaggio non superiore a 300 tonnellate di stazza lorda, potenza non superiore a 800 CV (1)	23
VII		84
VIII		95

2. **Numero massimo di navi e tipi di nave che possono pescare contemporaneamente in una determinata zona per la quale è stata ottenuta una licenza**

Zona (CIEM)	Tipo di nave	Numero delle navi
VI	Tonnellaggio non superiore a 300 tonnellate di stazza lorda, potenza non superiore a 800 CV (1)	15
VII		53
VIII		74

(1) Se la potenza al freno di una nave supera gli 800 CV, si devono applicare i seguenti tassi di conversione:

— navi con potenza al freno uguale o superiore a 800 e non superiore a 1 100 BHP = 1,75

— navi con potenza al freno superiore a 1 000 e non superiore a 1 500 BHP = 2,25.

Alle navi che pescano con la lenza nelle acque della Fossa del Capo Bretone (cioè tra i meridiani 1°40' e 2°0' ovest e tra i paralleli 43°33' e 43°40' nord), si applica il seguente tasso di conversione fino a un limite di 30 navi:

— navi con tonnellaggio non superiore a 50 tonnellate di stazza lorda = 0,2.